

**Il procedimento di applicazione delle misure interdittive ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.231/2001: il punto del Tribunale delle Libertà di Lecce.**

Commento a cura de  
Avv. Michele Bonsegna

Di particolare interesse è stata la questione sottoposta alla valutazione del Tribunale delle Libertà di Lecce, al quale è ricorso in appello la difesa di una società alla quale era stata applicata da parte del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce, *inaudita altera parte*, la misura interdittiva di cui all'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 senza la fissazione dell'udienza camerale prevista dagli artt. 45 e 47 del decreto da tenere nelle forme previste dall'art. 127 del c.p.p..

Il Giudice salentino, di fatto, aveva irrogato la misura interdittiva suddetta con lo stesso provvedimento con il quale aveva ordinato la custodia cautelare in carcere delle persone fisiche.

Orbene, il Tribunale adito, in accoglimento delle doglianze della difesa della società, ha annullato il provvedimento *de quo* perché emanato in aperta violazione degli articoli 45 e 47 citati.

Come noto, infatti, il procedimento applicativo delle misure cautelari è disciplinato dall'art. 47 del d.lgs. n. 231/2001, che individua sia il Giudice competente che la procedura per l'applicazione delle misure interdittive, prevedendo l'adozione di forme camerali.

La norma dispone al primo comma che la competenza per l'adozione e la revoca delle misure cautelari, nonché per la modifica delle loro modalità esecutive, spetti al Giudice che procede.

Nel corso delle indagini provvede il Giudice per le Indagini Preliminari.

Se la richiesta di applicazione della misura cautelare viene presentata fuori udienza, il Giudice fissa la data di un'apposita udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. Così dispone il secondo comma dell'art. 47, aggiungendo che l'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del Giudice, possono esaminare la richiesta del Pubblico Ministero e gli elementi su cui essa si fonda.

L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico e il relativo verbale è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, secondo comma, c.p.p.. L'esecuzione della misura cautelare è curata dal pubblico ministero a norma dell'art. 48 del D.Lgs, a 231/2001, mediante notificazione all'ente dell'ordinanza applicativa.

Orbene, nel caso in esame, il Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce aveva completamente ommesso di fissare l'udienza camerale, che avrebbe garantito alla società di partecipare al contraddittorio, normativamente previsto, propedeutico alla emanazione del provvedimento interdittivo.

L'assenza della fissazione della suddetta udienza in camera di consiglio – momento procedimentale di ferma differenziazione tra l'applicazione delle misure cautelari nei confronti delle persone fisiche e di quelle giuridiche – ha causato l'illegittimità del provvedimento emesso.

Avv. Michele Bonsegna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Bonsegna', with a stylized flourish at the end.